



Prefettura di Cosenza

Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica e tutela della legalità territoriale

VISTA l'istanza di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52 della legge 6.11.2012 n. 190, presentata in data 05/08/2022 dalla società **CALABRA MACERI E SERVIZI SPA** sede in RENDE (CS) P.I. 01668030784, per i seguenti settori di attività:

- Noli a freddo macchinari;
- Noli a caldo.
- Autotrasporto per conto terzi;
- Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i.;

VISTA la legge 6/11/2012, n. 190 ;

VISTI i DD.PP.CC.MM. 18 marzo 2013 e 24 novembre 2016;

RITENUTO che non sono state evidenziate circostanze sfavorevoli alla iscrizione del richiedente nei sopra citati elenchi, secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 2 del D.P.C.M. 18.4.2013:

SI DECRETA

l'iscrizione della società **CALABRA MACERI E SERVIZI SPA** sede in RENDE (CS) P.I. 01668030784, negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52 della legge 6.11.2012 n. 190, esclusivamente per i seguenti settori di attività:

- Noli a freddo macchinari;
- Noli a caldo.
- Autotrasporto per conto terzi;
- Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L'iscrizione nell'elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta ed ha una validità di dodici mesi, decorrenti dalla data del presente decreto, **salvo che non ricorrano modificazioni nell'assetto societario o gestionale, che dovranno essere comunicate immediatamente al Prefetto. La violazione di detto obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro.**

Al fine di mantenere l'iscrizione nella white-list, è necessario presentare apposita istanza (utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet di questa Prefettura) esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: sicurezza.prefcs@pec.interno.it, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine indicato.

Il Capo Ufficio di Staff,
Viceprefetto Caccuri